



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Codice Ente 10408

n. 92 Registro Delibere

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO PROROGA INCARICO A CONTRATTO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/00, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ALL'ARCH. BARONIO STEFANIA - DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014.

In data 15.09.2014 alle ore 19.00, nella sala comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale. Intervengono i signori:

ZENI ADELIO SINDACO P
ZANELLI SILVANO VICE SINDACO P
STAFFONI CATERINA ASSESSORE ESTERNO P
DELFINI ANGELO ALESSIO ASSESSORE P
CINQUETTI MARIA CRISTINA ASSESSORE P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PERO' MARILENA
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor dott. ZENI ADELIO – Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 27.10.2014 e per quindici giorni consecutivi ai sensi della normativa vigente.

Puegnago d/G, 27.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

DATA 27.10.2014

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa. PERO' MARILENA

DATA

Inviata comunicazione al Revisore dei Conti per i provvedimenti di controllo.

Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO' MARILENA

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Puegnago d/G., 21.11.2014

Il Segretario Comunale
dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Puegnago d/G, 27.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

OGGETTO: PROROGA INCARICO A CONTRATTO DI DIREZIONE DEL SETTORE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/00, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ALL'ARCH. BARONIO STEFANIA - DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014.

N. 92 DEL 15.09.2014

Il sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Però Marilena per la rag. Galvagni Eugenia, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000, e l'avvenuta registrazione dei relativi impegni di spesa all'intervento indicato nel presente atto.

**Per rag. GALVAGNI EUGENIA
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa PERÒ MARILENA**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è necessario prorogare l'incarico a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, al di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato, conferito con determinazione n. 136 del 12.06.2014, nel rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come previsto dall'articolo l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per la copertura del posto di responsabile del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, con decorrenza dal 01.10.2014 e sino al 31.12.2014;

VISTI:

- l'articolo 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U.E.L.": "1. lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili di servizio degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. (...) 3. i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. 4. il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni di strutturalmente deficitarie";

PRESO ATTO della deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie del 12 giugno 2012 con la quale si rispondeva ad uno specifico quesito in ordine all'applicabilità della suddetta norma alle assunzioni di: "dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL ovvero siano soggette ai normali vincoli assunzionali cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero, in ultima analisi, se siano soggette ad una disciplina derogatoria e speciale rispetto a quelle richiamate", stabilendo: "(...) la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del D.lgs. 165/2001, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:

1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'art. 19, del D.lgs. 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28 del D.l.78/2010;

DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 15.09.2014

3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (general) previsti per le pubbliche amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa e assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
- rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
 - riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (...);
 - contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50%)”;

ATTESO che, come rammentato dalla deliberazione Corte dei Conti sezione di controllo per la Puglia gli incarichi dirigenziali in argomento ai sensi dell'art. 110 comma 1 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 hanno i seguenti limiti di carattere formale e procedurale:

- DURATA MASSIMA (art. 110 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000): i contratti di conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono eccedere il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della stipula, che, in virtù di quanto previsto dall'art. 51 del TUEL, dura cinque anni. Non si ritiene, in generale che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorchè l'incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende ininfluente un eventuale frazionamento dell'incarico dirigenziale per due o più periodi all'interno del periodo di mandato;
- CONTINGENTAMENTO NUMERICO (art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001 e 110, comma 2., del TUEL). Il numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110, comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque);
- ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE E DI DISSESTO (art. 110, comma 4). Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE SUPERIORE AL 50% (art. 76, comma 7, del DL 112/2008);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009 PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON CONVENZIONI OVVERO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010) non valido per gli incarichi dirigenziali a contratto in dotazione organica ex art. 110, come ha avuto modo di precisare la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR del 11 luglio 2012;
- DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO DELL'ANNO PRECEDENTE O RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE (art. 76, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 133/2008);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE DELLE SPESE DI PERSONALE (art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006);
- DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALE ECCEDENZE DI PERSONALE (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);

ACCERTATO che il Comune di Puegnago del Garda:

- non versa né in condizioni di deficit strutturale né in stato di dissesto finanziario e che, pertanto, può legittimamente definirsi "Ente finanziariamente sano";
- ha un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- conta una popolazione, al 31.12.2013, di circa 3.400 abitanti;
- il rapporto dipendenti/popolazione risulta essere pari a 1/227 ossia molto inferiore a quello medio di riferimento per gli enti in condizioni di dissesto di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2011 che per i comuni da 3.000 a 9.999 abitanti che è pari a 1/144;
- il Comune di Puegnago del Garda rispetta il contenimento della spesa del personale;
- il rapporto delle spese del personale rispetto alle spese correnti è inferiore al 50%;

CONSIDERATO che:

- Puegnago del Garda, è un Comune che comporta una particolare e delicata complessità organizzativo gestionale in considerazione della posizione privilegiata, sulla riva del lago di Garda che rende il territorio particolarmente ameno e peculiare dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 15.09.2014

- l'Ufficio Tecnico, più che altrove, svolge un ruolo delicato ed essenziale, di primaria importanza ai fini del governo dell'uso dei suoli;
- è infatti l'Ufficio Tecnico che, oltre a rilasciare i titoli abilitativi edilizi, ha l'obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di edificazione e governare i lavori pubblici del Comune;
- la maggior parte dei titoli edilizi del comune di Puegnago del Garda sono oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza ai beni paesaggistici;
- questo comporta ulteriori adempimenti per gli uffici;

VALUTATO che:

- al fine di garantire la continuità del servizio urbanistica edilizia privata e lavori pubblici, debba procedersi all'individuazione della persona cui affidare le funzioni e la responsabilità dello stesso;
- l'amministrazione intende avvalersi dell'opportunità di ricorrere all'affidamento di incarico a contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) con orario di n. 18 settimanali;

DATO ATTO che:

- ricorrendo a tale tipologia di incarico si pone in essere un rapporto di lavoro subordinato, pertanto non soggetto agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i. per i contratti di collaborazione autonoma;
- tra il personale dipendente preposto al settore tecnico non sono presenti persone che possiedono i requisiti professionali necessari alla copertura del posto in argomento;
- il compenso da corrispondere dovrà essere equivalente a quanto stabilito dal vigente CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali, per il personale di categoria D, posizione economica D.1;
- il citato compenso verrà integrato da:
 1. retribuzione di posizione prevista dall'ente per l'incarico di posizione organizzativa (riproporzionata ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 22.01.2004 alle 18 ore settimanali) dell'area tecnica, pari ad euro 6.456,00 annuali;
 2. retribuzione di risultato € 1.614,00 annuali, pari al 25% della citata retribuzione di risultato, da erogarsi a seguito di valutazione;

PRESO ATTO della cortese disponibilità dell'arch. Baronio Stefania, iscritta all'ordine degli architetti della Provincia di Brescia al n. 2341, tecnico laureato con adeguato curriculum professionale, all'accettazione di un incarico a tempo determinato per la copertura del posto di Responsabile del servizio del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, del Comune di Puegnago del Garda;

ESAMINATO il curriculum del professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince:

Istruzione:

- Laurea in architettura;
- Esame di stato sostenuto con esito positivo;

Esperienze professionali:

- esercizio della libera professione di architetto;
- incarichi di collaborazione professionale presso amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che il criterio per la scelta dei destinatari delle posizioni di responsabilità di unità organizzativa debba essere quello della competenza in materia, tenendo altresì conto dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, oltre che dell'esperienza acquisita nell'ambito delle amministrazioni locali;

CONSIDERATO altresì che si provvederà non appena possibile all'adeguamento del Regolamento secondo le recenti disposizioni legislative, ma che in questo particolare momento al fine di evitare situazioni di pregiudizio per l'Amministrazione Comunale, si ritiene di proseguire come in precedenza, considerato anche il bando dei 6000 campanili e in vista delle decisioni che dovranno essere assunte in merito alla GAO, dal momento che dal 01.01.2015 tale funzione dovrà obbligatoriamente essere gestita in forma associata, in quanto rientrante nella seguente funzione fondamentale:

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 15.09.2014

DATO ATTO dell'idoneità dell'arch. Baronio, per le materie afferenti l'area tecnica – servizio urbanistica ed edilizia, sia in ordine al suddetto criterio della competenza, attestata dalle precedenti esperienze lavorative alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, tutt'ora in corso, svolte tutte nell'ambito dei servizi tecnici, sia in ordine al requisito culturale attestato dal possesso del diploma di laurea;

CONSIDERATO che si tratta di personale legato da rapporto di tipo fiduciario, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto rientra nella piena discrezionalità di questa amministrazione;

RITENUTO opportuno e necessario:

- provvedere alla stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di tecnico comunale, al fine di garantire efficacia ed efficienza all'attività dell'unità organizzativa tecnica dell'ente;
- affidare tale incarico, per le motivazioni sopra espresse, all'arch. Stefania Baronio, anche in considerazione del fatto che occorre portare a termine le pratiche, dalla stessa iniziate, per ottenere il finanziamento denominato "6000 campanili" e che è urgente provvedere all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche;
- di stabilire che il contratto a tempo determinato venga stipulato per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014, alle condizioni esposte nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dott.ssa Però Marilena per la rag. Galvagni Eugenia Responsabile di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto con attestazione della copertura finanziaria;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) DI PROROGARE, per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono richiamate ed infrascritte, l'incarico di Responsabile del Settore tecnico del Comune di Puegnago del Garda con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL, al di fuori della dotazione organica e mediante contratto di diritto privato, all'arch. Stefania Baronio, nata a Brescia in data 11 aprile 1978, residente in Via Ferrini n. 7, 25123 Brescia – Codice Fiscale: C.F./BRN SFN 78D51 B157L, iscritta all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2341, per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2014, salvo proroghe o rinnovi.

2) DI STABILIRE che tale incarico verrà svolto con un orario di n. 18 ore settimanali, salvo proroghe o rinnovi.

3) DI ATTRIBUIRE all'arch. Baronio il trattamento economico mensile lordo, oltre oneri a carico dell'ente, tenuto conto della specifica qualificazione professionale e culturale richiesta ed in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro, di € 1.373,50, oltre tredicesima e retribuzione di risultato.

4) DI DARE ATTO che tale compenso, per le 18 ore di lavoro settimanali, è calcolato come segue ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000 da rapportarsi alla durata dell'incarico:

- CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali, per il personale di categoria D, posizione economica D1, pari ad € 10.583,36 annuali, oltre tredicesima mensilità;
- Indennità di comparto: € 311,52;
- retribuzione di posizione prevista dall'ente per l'incarico di posizione organizzativa dell'unità organizzativa tecnica, pari ad € 6.456,00 annuali, determinata in tredici mensilità;
- retribuzione di risultato € 1.614,00 annuali pari al 25% della suddetta retribuzione di posizione.

5) DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato verrà erogata previa valutazione da parte dei competenti organi al termine dell'esercizio finanziario, in correlazione all'erogazione agli altri responsabili.

6) DI DARE ATTO che la spesa per l'esercizio 2014 trova copertura all'int. 1.01.06.01 del bilancio 2014, per le retribuzioni e gli oneri riflessi a carico ente e all'int. 1.01.02.01/7 per l'indennità di funzione e di risultato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 15.09.2014

7) DI DARE ATTO di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8) DI DEMANDARE al Sindaco il compito di formalizzare con proprio decreto l'incarico della suddetta posizione di Responsabile del servizio del Settore Tecnico, per i Servizi: Lavori pubblici, Servizi Comunali e Servizi Cimiteriali Comunali, Edilizia Privata ed Urbanistica, con decorrenza dal 01.10.2014 e sino al 31.12.2014.

9) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

10) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, numero 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott. ZENI ADELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA